

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 26 gennaio 2022, n. 1

Ulteriori modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa).

Il Consiglio regionale, convocato in videoconferenza, ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 28/2007)

1. Al comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa), le parole "sentita la Commissione consiliare competente" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto delle indicazioni contenute nel provvedimento di cui all'articolo 27".

2. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 28/2007, le parole "piani annuali" sono sostituite dalle seguenti: "piani di intervento".

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 28/2007)

1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 28/2007, dopo le parole "gli interventi di edilizia scolastica", sono aggiunte le seguenti: "con l'individuazione dei criteri generali in ordine ai parametri di cui all'articolo 22, comma 4, lettere a), b), c) e d)".

Art. 3.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 gennaio 2022

p. Alberto Cirio
Il Vicepresidente
Fabio Carosso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 174

"Ulteriori modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa)".

- Presentato dalla Giunta regionale il 30 novembre 2021.
- Assegnato in sede referente alla VI Commissione permanente il 2 dicembre 2021.
- Testo licenziato a maggioranza dalla VI Commissione referente il 22 dicembre 2021 con relazione di maggioranza di Carlo RIVA VERCELLOTTI e relazione di minoranza di Francesca FREDIANI.
- Approvato in Aula il 18 gennaio 2022, con 26 voti favorevoli, 15 voti non partecipanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 22 della legge regionale statutaria 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 22. (Interventi relativi all'edilizia scolastica)

1. La Regione persegue l'obiettivo di incrementare una scuola di qualità e di realizzare una equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico, con riferimento agli andamenti demografici e migratori.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, ai sensi dell' [articolo 11 della legge 11 gennaio 1996, n. 23](#) (Norme per l'edilizia scolastica), approva norme tecniche integrative relative anche agli standard di qualità degli edifici scolastici.

3. La Regione, secondo le indicazioni contenute nel provvedimento di cui all'articolo 27 e sulla base delle risorse disponibili, può concedere agli enti locali territoriali o loro associazioni, come disciplinato dalla normativa vigente, contributi per interventi edilizi finalizzati a:

a) adeguare il patrimonio edilizio scolastico esistente alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed alle normative regionali integrative di cui al comma 2;

b) recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio scolastico esistente, con particolare riguardo agli edifici aventi valore storico - monumentale ed ambientale;

c) realizzare nuovi edifici scolastici e completare strutture scolastiche esistenti.

4. La Giunta regionale, nel rispetto delle indicazioni contenute nel provvedimento di cui all'articolo 27, approva con proprio atto deliberativo gli interventi regionali di edilizia scolastica individuando:

a) i soggetti che possono presentare le proposte di interventi di edilizia scolastica;

b) i requisiti minimi delle proposte di intervento;

c) la procedura per la predisposizione dei piani di intervento;

d) le modalità di assegnazione dei finanziamenti.

5. Sono di competenza dei comuni le funzioni relative all'edilizia scolastica riguardanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado aventi interesse locale.

6. Sono di competenza della città metropolitana e delle province le funzioni relative all'edilizia scolastica riguardanti le scuole secondarie di secondo grado.

7. La città metropolitana e le province esercitano altresì le funzioni amministrative relative all'attuazione dei programmi in favore dei comuni, singoli e associati, per mirati e limitati interventi di edilizia scolastica e per gli interventi su palestre ed impianti ginnico-sportivi, nonché per gli interventi urgenti dovuti ad esigenze di sicurezza e di igiene.”.

Note all'articolo 2

- Il testo vigente dell'articolo 27 della legge regionale 28/2007, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 27 (Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio)

1. La Giunta regionale, tenuto conto delle indicazioni espresse dalla Conferenza regionale di cui all'articolo 26, presenta al Consiglio regionale per la sua approvazione la proposta di atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4 della legge.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:

a) le linee di sviluppo delle azioni in materia di diritto allo studio e i criteri di riparto delle risorse tra gli enti locali;

b) le modalità per l'attribuzione degli assegni di studio di cui all'articolo 12, le fasce di reddito per accedervi, i relativi criteri;

c) i criteri per l'attribuzione delle borse di studio di cui all'articolo 11 e le relative fasce di reddito per averne accesso;

d) i criteri per l'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 10 e le relative fasce di reddito per averne accesso;

e) gli interventi di edilizia scolastica con l'indicazione dei criteri generali in ordine ai parametri di cui all'articolo 22, comma 4, lettere a), b), c) e d);

f) i criteri e le modalità per la realizzazione di ogni altro intervento previsto dalla legge, la cui attuazione non sia demandata alla Giunta regionale.

3. L'atto di indirizzo di cui al comma 1 è sottoposto a modifica con le stesse modalità previste per la sua approvazione.

4. La Giunta regionale può attuare interventi straordinari in caso di necessità o emergenze particolari, destinando specifiche risorse.”.

Note all'articolo 4

- Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.